

(N. 178)

SENATO DELLA REPUBBLICA

DISEGNO DI LEGGE

presentato dal Presidente del Consiglio dei Ministri

(PELLA)

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 12 NOVEMBRE 1953

Misura del contributo da corrispondersi dalle farmacie non rurali,
ai sensi dell'articolo 115 del testo unico delle leggi sanitarie.

ONOREVOLI SENATORI. — Ai sensi del penultimo comma dell'articolo 115 del testo unico delle leggi sanitarie tutte le farmacie, escluse quelle rurali, sono tenute a corrispondere ogni anno uno speciale contributo.

L'articolo 2 della legge 20 febbraio 1950, n. 54, ha stabilito la misura del cennato contributo per l'anno 1950, rinviando ad un altro provvedimento legislativo la determinazione del contributo stesso per gli anni successivi, in «maniera da commisurare l'ammontare all'imponibile di ricchezza mobile accertato a carico delle singole farmacie».

Per gli anni 1951-1952 rispettivamente con legge 21 maggio 1951, n. 368, e 16 ottobre 1952, n. 1315, il contributo da corrispondersi dalle farmacie non rurali è stato fissato nella stessa misura stabilita per il 1950 del 1° comma del citato articolo 2 della legge 20 febbraio 1950, n. 54.

Attualmente l'Amministrazione non ha la possibilità ancora di predisporre il provvedimento legislativo previsto dal citato articolo 2; in quanto non è ultimato l'accertamento del gettito complessivo del contributo stesso corrisposto dalle farmacie non rurali per gli anni 1950, 1951 e 1952, elemento questo necessario per predisporre il provvedimento legislativo di cui sopra.

Attesa la suesposta impossibilità ed in considerazione del periodo di tempo, prevedibilmente lungo, ancora occorrente per l'ultimazione degli adempimenti anzidetti, si rende necessario mantenere il contributo da corrispondersi dalle farmacie non rurali, nella stessa misura stabilita per il 1950.

In tali sensi provvede il presente disegno di legge.

DISEGNO DI LEGGE

Articolo unico

Per il 1953, il contributo da corrispondersi da tutte le farmacie, escluse quelle rurali, è fissato nella stessa misura stabilita per il 1950 dal 1° comma dell'articolo 2 della legge 20 febbraio 1950, n. 54.